

**LEGGE DI STABILITÀ 2018:  
ILLUSTRAZIONE E ANALISI DEI COMMI A CONTENUTO PREVIDENZIALE**

**Comma 146 - Adeguamento requisito pensionistico legato all'attesa di vita**  
**Il meccanismo di calcolo**

Viene modificato il meccanismo degli adeguamenti biennali, che verranno calcolati nella misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente (precedentemente invece veniva calcolato prendendo a riferimento il triennio, considerando esclusivamente la crescita di anno su anno). Tale novità non verrà applicata per l'adeguamento previsto dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nel 2016.

Gli adeguamenti biennali non potranno comunque in nessun caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi. Sino ad ora invece, eventuali scostamenti negativi non venivano presi in considerazione.

Positivo aver ripreso una richiesta più volte rappresentata ai tavoli di confronto con il Governo, ma, come avevamo già detto, sarebbe stato più utile, per attenuare il più possibile gli eventuali innalzamenti, ampliare il periodo di riferimento su cui calcolare la media. Questo meccanismo considererà anche i cali della speranza di vita, che andrebbero però non a determinare un calo immediato dell'età di pensionamento, ma, verrebbero conguagliati nel successivo biennio di verifica dell'attesa di vita.

Il punto più critico è che tale modifica del meccanismo decorrerà solo dal 2021, non portando quindi alcun miglioramento ai 5 mesi già programmati che scatteranno nel 2019. Inoltre, sul tema del meccanismo e dell'impatto che ha un'eventuale innalzamento della speranza di vita sul sistema, abbiamo chiesto più volte al Governo di rivedere il calcolo dei coefficienti di trasformazione, visto che quando il valore dell'attesa di vita cresce, abbiamo un effetto sia sull'aumento del traguardo pensionistico, sia sulla modifica dei coefficienti che determinano la misura della pensione (per la quota contributiva).

**Comma 147-148 - Esonero Adeguamento requisito pensionistico legato all'attesa di vita per il 2019**

Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata che svolgono lavori gravosi o usuranti, non trova applicazione solo per il 2019 ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, l'adeguamento già previsto di 5 mesi dal 2019. Si intendono:

- **LAVORI GRAVOSI:** lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7anni nei 10 precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B (vedi sotto elenco categorie gravosi) e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

- **LAVORI USURANTI:** lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a),b),c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n.67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Tale esonero varrà solo per lo scatto previsto per il 2019 (5 mesi). Infatti, dal 2021 qualsiasi adeguamento venga calcolato, non comporterà deroghe rispetto alla normativa attuale.

Su questo punto, che è stato un elemento centrale del confronto con il Governo sulla fase due, chiedavamo (anche con il documento unitario presentato al Governo il 20settembre 2017) il blocco dell'adeguamento all'aspettativa di vita previsto per il 2019 per tutti e l'avvio del confronto per una modifica strutturale dell'attuale normativa; che rischia se non modificata, di allontanare per tutti il traguardo pensionistico, senza tener conto fra l'altro che i lavori non sono tutti uguali.

### **LAVORI GRAVOSI:**

- addetti alla concia di pelli e pellicce;
- addetti ai servizi di pulizia;
- addetti spostamento merci e/o facchini;
- conducenti di camion o mezzi pesanti in genere;
- conducenti treni e personale viaggiante in genere;
- guidatori di gru o macchinari per la perforazione nelle costruzioni;
- infermieri o ostetriche che operano su turni;
- maestre/i di asilo nido e scuola dell'infanzia;
- operai edili o manutentori di edifici;
- operatori ecologici e tutti coloro che si occupano di separare o raccogliere rifiuti;
- chi cura, per professione, persone non autosufficienti;

#### 4 nuove categorie gravosi

- Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti ai lavori ad alte temperature.
- Operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca.
- Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.
- Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative.

**Comma 153 - Modalità attuative dell'esonero all' adeguamento del requisito pensionistico legato all'attesa di vita per il 2019**

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, verranno disciplinate le modalità attuative previste nei commi 147-148 di cui sopra, con particolare riferimento alla specificazione delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445

**Comma 149-150 - Adeguamento requisito pensionistico legato all'attesa di vita (precoci-ape sociale)**

Continueranno ad applicarsi gli adeguamenti previsti legati all'attesa di vita ai lavoratori cosiddetti "precoci", di conseguenza il requisito contributivo utile per accedere a questo strumento sarà a partire dal 2019 di 41anni e 5mesi sia per gli uomini che per le donne.

L'esonero dell'adeguamento al requisito pensionistico indicato al comma 147, non verrà applicato ai soggetti che godono dell'ape sociale.

**Comma 151 - Termini di pagamento Tfr-Tfs per i dipendenti pubblici**

Per i pubblici dipendenti che rientreranno nelle categorie esentate dall'innalzamento del requisito pensionistico legato all'attesa di vita previsto per il 2019, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge del 28 marzo 1979 n.79 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997 n.140, saranno corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni ordinarie perviste nella legge 22 dicembre 2011, n.214 e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento.

Riteniamo non corretta questa posizione, che penalizza altamente i dipendenti pubblici, che non potranno, al contrario di tutti gli altri lavoratori dipendenti, beneficiare del loro trattamento di fine servizio (Tfs-Tfr) nei tempi già previsti dalla normativa in caso di cessazione dal servizio.

Anche su questo punto, sempre unitariamente, nel documento che avevamo trasmesso al Governo il 20 settembre 2017, avevamo fatto presente la necessità di una modifica delle norme sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto in modo tale da garantire l'erogazione di queste prestazioni secondo le regole generali e quindi consentendo anche l'erogazione dei TFS e del TFR nel caso di accesso alla RITA o all'Ape sociale.

**Comma 152 - Adeguamento requisito pensionistico legato all'attesa di vita (esonero dei 67anni nel 2021)**

Ai soggetti esonerati all'adeguamento del requisito pensionistico legato all'attesa di vita non si applicheranno la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9 della legge n.214 del 22 dicembre 2011, che prevedeva un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti che matureranno la prima decorrenza utile per il pensionamento dall'anno 2021.

### **Comma 154 - Prepensionamento dipendenti delle imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici**

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n.157 (32 anni di contribuzione) continueranno ad applicarsi ai dipendenti delle imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività anche in costanza di fallimento, per la quale è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n.416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorchè, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Tale beneficio non spetterà a tutti coloro che hanno ripreso l'attività lavorativa a tempo indeterminato.

Il trattamento pensionistico verrà riconosciuto a domanda degli interessati da presentare all'Inps entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali all'Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali sono state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge n.416 del 1981.

I trattamenti pensionistici verranno erogati nell'ambito di una spesa limite pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

Nel monitoraggio delle domande presentate, a cura dell'INPS, si terrà conto, per l'eventuale beneficio, dell'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Il trattamento pensionistico decorrerà dal primo giorno del mese successivo la cessazione del rapporto di lavoro come lavoro dipendente.

Si tratta della possibilità di prepensionamento per lavoratori dipendenti di un settore che negli ultimi anni è stato seriamente colpito dalla crisi, come del resto molti altri, che avrebbero bisogno anch'essi, di risposte di questo tipo.

### **Comma 155 - Commissione tecnica scientifica per analisi gravosità delle occupazioni.**

Viene istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione avrà il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale.

Sarà presieduta dal presidente dell'Istat e sarà composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dal Dipartimento della funzione pubblica, della presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Istat, dell'Inps, dell'Inail, del Consiglio superiore degli attuari e da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La Commissione potrà richiedere contributi o proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio.

La Commissione dovrà completare lo studio entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenterà alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione.

Nelle nostre richieste al Governo, durante il confronto sulla "fase due" oltre alla richiesta del blocco dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione previsto con decorrenza 1°

gennaio 2019 avevamo chiesto di avviare un "negoziato" per la revisione dell'attuale meccanismo di adeguamento dei requisiti all'aspettativa di vita per quanto concerne la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata e i coefficienti di trasformazione, proponendo di costituire un gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti dei ministeri e degli istituti competenti e da Cgil, Cisl e Uil, al fine di individuare i criteri in grado di poter misurare il diverso impatto delle attività lavorative sulla speranza di vita.

Suscitano invece forti dubbi sul fatto che il lavoro della Commissione, che avrà un ruolo prettamente tecnico, possa avere già un impatto sugli adeguamenti previsti per il 2019 (5 mesi di innalzamento dei requisiti pensionistici).

### **Comma 156 - Provvedimenti fiscali a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione.**

A decorrere dal 1° gennaio 2018 anche per i dipendenti della pubblica amministrazione iscritti al fondo istituito dalla contrattazione collettiva trova applicazione il regime fiscale previsto dal decreto legislativo 252 del 2005 per quanto attiene la deducibilità dei premi e dei contributi versati, e il regime di tassazione delle prestazioni.

La stessa norma che introduce l'equiparazione del regime fiscale tra lavoratori del settore privato e lavoratori della pubblica amministrazione chiarisce che le nuove disposizioni su Deducibilità dei premi e dei contributi versati e su nuovo Regime di tassazione delle prestazioni decorrono dal 1° gennaio 2018 e che sui montanti delle prestazioni accumulati fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

### **Comma 157 - Promozione delle adesioni tra i dipendenti pubblici**

Con la finalità di promuovere le adesioni alla previdenza complementare da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione, è demandata alle parti istitutive sia la regolamentazione di forme di silenzio/assenso che la disciplina di recesso del lavoratore.

La regolamentazione del silenzio/assenso e la disciplina di recesso del lavoratore devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori e la libera espressione di volontà dei lavoratori e devono tenere conto delle direttive della COVIP.

### **Comma 158 - Separazione assistenza-previdenza: istituzione di una Commissione tecnica**

Viene istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione presieduta dal Presidente dell'Istat ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'Istat, dell'Inps, e dell'Inail, nonché da esperti in materie economiche statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La Commissione potrà richiedere contributi o proposte a esperti e ad accademici appartenenti ad istituzioni nazionali europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio.

La Commissione dovrà completare lo studio entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenterà alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione medesima.

Il Governo sul tema della separazione tra assistenza e previdenza, promuove la costituzione di una Commissione tecnica.

Nel documento unitario presentato al Governo il 20 settembre 2017 avevamo proposto, di promuovere in sede comunitaria e nelle istituzioni internazionali interessate, una verifica dei criteri di rappresentazione della spesa pensionistica utilizzati per le comparazioni a livello

internazionale al fine di escludere quelle voci che non hanno attinenza alcuna con le prestazioni pensionistiche.

Avevamo altresì individuato la necessità di costituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istat, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative invitando rappresentanti dell'Eurostat.

### **Comma 160 - Isopensione**

Limitatamente per il 2018-2020 il periodo di quattro anni di uscita anticipata (articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92) potrà essere elevato a sette anni.

Si tratta di una misura di prepensionamento introdotta con la legge n.92 del 2012, che consente ai dipendenti di anticipare l'uscita dal lavoro legata a motivi di esubero.

Tale strumento è stato utilizzato molto poco e solo da grandi aziende, basti considerare i numeri dei beneficiari sino ad oggi, dopo 5 anni dall'introduzione nel nostro ordinamento.

### **Comma 162 - Ape volontaria-Ape sociale-Precoci**

Viene prorogata l'**ape volontaria** al 31.12.2019 (con modifica del comma 166 articolo 1 legge 11 dicembre 2016 n.232).

Questo strumento per cui rimane ancora da parte nostra un giudizio negativo, doveva partire dal 01 maggio 2017 e non si ha ancora certezza di quando potrà divenire effettivamente operativo, motivo per cui lo stesso Governo, che aveva proposto già nel settembre 2016 questo nuovo strumento, ha ritenuto utile prorogare al 31.12.2019 la possibilità di richiesta dello stesso.

Per quanto riguarda la casistica dei **disoccupati** sia per l'**ape sociale che per i lavoratori cosiddetti precoci**, per accedere agli strumenti, viene modificata la norma originaria, ricomprendendo tutti i soggetti con scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

Nei tavoli di confronto con il Governo, di chiusura della fase uno e di discussione sulla fase due, avevamo chiesto l'eliminazione dei tanti paletti che il Governo unilateralmente aveva inserito, dopo la sottoscrizione del verbale di sintesi. Uno di questi era la possibilità di far rientrare tra i beneficiari per l'ape sociale e precoci, anche quei soggetti che avevano un contratto a tempo determinato, come indicato nel documento unitario presentato al Governo il 20 settembre 2017.

A nostro avviso permane ancora il problema, visto che saranno ancora molti i lavoratori con contratto a tempo determinato o disoccupati che non potranno rientrare nel beneficio, visto il vincolo di almeno 18 mesi di lavoro dipendente negli ultimi 3 anni dalla cessazione.

Viene estesa la possibilità di accedere a tali strumenti (**ape sociale e precoci**) ai soggetti che hanno un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della **persona con handicap in situazione di gravità** abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'esse affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Anche su questo punto, nel documento unitario (come sopra) avevamo chiesto l'allargamento del beneficio ai parenti di secondo grado.

Per quanto riguarda le casistiche rientranti nella lettera d) relativa **ai lavori gravosi, sia per ape sociale che per i cosiddetti lavoratori precoci** viene data la possibilità di perfezionare il requisito o **di sette anni negli ultimi dieci anni** di lavoro, oppure, almeno **sei anni negli ultimi sette di lavoro**. Questa novità introdotta con la legge di Bilancio era

stata sollecitata con forza da parte nostra sia con la mobilitazione che durante gli incontri con i gruppi parlamentari.

Viene previsto sia per **ape sociale** per tutte le casistiche previste dalla lettera a) alla lettera d) la riduzione dei requisiti contributivi richiesti per le **donne** di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due anni.

Si tratta di una misura che secondo i nostri calcoli interesserà al massimo un migliaio di donne nel nostro paese.

Considerando i numeri del monitoraggio effettuato dall'INPS sulle domande di ape sociale e precoci, è evidente che aver mantenuto anche per le donne un requisito contributivo così alto (30 anni o 36 anni di contribuzione) ha prodotto un numero di domande molto basso, c'era quindi bisogno di un maggior riconoscimento o abbassamento del requisito contributivo richiesto per tutte le donne.

Per effetto delle modifiche apportate e per le operazioni di monitoraggio delle domande presentate nel 2017 vengono rimodulate le risorse accantonate negli anni dal 2018 al 2023 sia per quanto riguarda l'ape sociale che per quanto riguarda i cosiddetti lavoratori precoci.

<b>APE SOCIALE</b>	<b>L.Bilancio 2017</b>	<b>L.Bilancio 2018</b>
<b>2018</b>	<b>609</b>	<b>630</b>
<b>2019</b>	<b>647</b>	<b>666,5</b>
<b>2020</b>	<b>462</b>	<b>530,7</b>
<b>2021</b>	<b>280</b>	<b>323,4</b>
<b>2022</b>	<b>83</b>	<b>101,2</b>
<b>2023</b>	<b>8</b>	<b>6,5</b>
<b>PRECOCI</b>	<b>L.Bilancio 2017</b>	<b>L.Bilancio 2018</b>
<b>2018</b>	<b>550</b>	<b>564,4</b>
<b>2019</b>	<b>570</b>	<b>631,7</b>
<b>2020</b>	<b>590</b>	<b>594,3</b>
<b>2021</b>	<b>592,7</b>	<b>592,7</b>
<b>2022</b>	<b>-</b>	<b>589,1</b>
<b>2023</b>	<b>-</b>	<b>587,6</b>

L'intervento del Governo, sul triennio prevede un investimento totale, sia per ape sociale che per i cosiddetti lavoratori precoci di 189,6 milioni di euro.

Si tratta di un investimento di risorse, molto inferiore alle risorse prodotte dai risparmi ottenuti nel 2017. Infatti, una nostra analisi dello scorso dicembre, aveva ben evidenziato che i risparmi di spesa per ape sociale e precoci afferenti al 2017 ammonteranno a 504.210.322 euro.

### **Comma 163 - Lavori gravosi: inserite 4 nuove categorie**

A decorrere dal 1° gennaio 2018 vengono inserite 4 nuove categorie tra i lavoratori gravosi, in aggiunta alle undici già individuate.

- Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti ai lavori ad alte temperature.
- Operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca.

- Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.
- Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative.

Nonostante l'ampliamento delle categorie, attualmente 15, secondo le nostre stime, i lavoratori coinvolti da tali benefici (ape sociale, precoci e esonero adeguamento attesa di vita) saranno un numero inferiore rispetto alle stime fatte dal Governo, che non considera che i requisiti richiesti (36anni per ape sociale o 30anni per esonero dello scatto dei 5 mesi per la pensione di vecchiaia) sono troppo severi per quelle categorie.

### **Comma 164 - Operai dell'agricoltura: perfezionamento del requisito contributivo**

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnica, è assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate previsto nell'articolo 9ter comma 4, del decreto legge 1°ottobre 1996, n.510, convertito con la legge 28 novembre 1996 n.608

Se interpretiamo bene l'emendamento dell'Esecutivo, saranno necessarie 156 giornate per perfezionare un anno di contribuzione, come indicato nella legge n. 608 del 1996, e in queste verrebbero ricompresi i giorni di disoccupazione agricola. Ma, non abbiamo alcuna garanzia che la nostra interpretazione sia la stessa che il Ministero e l'Inps daranno nelle prime circolari o messaggi in merito. Sarà quindi necessario, presidiare il tema anche in questa fase, per permettere a quei lavoratori di utilizzare questo strumento, che in caso contrario non gli permetterebbe loro di rientrare nel beneficio. In questo caso la soluzione individuata corrisponderebbe alle nostra richiesta fatta al Governo prima e ai gruppi parlamentari dopo.

### **Comma 165-166 - Livello di tariffazione INAIL**

Si semplifica la procedura per l'accesso al beneficio, per i lavori gravosi, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla tariffa INAIL del 17 per mille, indicato nella legge 232 del 2016, come elemento necessario ai fini del diritto al beneficio.

Cogliamo positivamente questa novità, più volte da noi proposta al Governo e richiesta con forza a tutti i gruppi parlamentari, con la presentazione di emendamenti a riguardo.

### **Comma 167 - Fondo Ape sociale**

Ai fini dell'eventuale estensione del beneficio dell'Ape sociale, viene istituito il "Fondo APE Sociale" con una dotazione di:

<b>FONDO APE SOCIALE</b>	
<b>2019</b>	<b>12,2</b>
<b>2020</b>	<b>7,5</b>
<b>2021</b>	<b>10,5</b>
<b>2022</b>	<b>3,6</b>
<b>2023</b>	<b>5,3</b>
<b>2024</b>	<b>2,4</b>

Nel predetto Fondo confluiranno eventuali risorse che emergeranno da risparmi sull'attività di monitoraggio effettuata dall'Istituto, prendendo a riferimento l'autorizzazione di spesa sopra indicata.

L'accertamento dell'eventuali economie è effettuato entro il 15 novembre 2018.  
Nel Fondo confluirà anche la somma di 44,3 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte a eventuali esigenze non calcolate a seguito di quanto previsto.  
La costituzione del Fondo non significa l'aver prorogato lo strumento anche nel 2019, infatti, per questo, sarà necessario uno specifico intervento normativo.  
In questo fondo non confluiranno i risparmi prodotti nel 2017, che di fatto verranno persi.

### **Comma 168-169 - Rendita integrativa temporanea anticipata**

La rendita integrativa temporanea anticipata introdotta in via sperimentale con la legge di bilancio del 2017 supera la fase sperimentale e diventa strutturale.  
La CGIL ha condiviso l'introduzione, in via sperimentale, nel sistema della previdenza complementare di una prestazione definita rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e ha valutato positivamente la modifica legislativa contenuta nella legge annuale della concorrenza e del mercato (L. 124/2017) in merito alla prestazione anticipata e l'introduzione nell'ordinamento della prestazione temporanea che, a richiesta dell'iscritto, può coprire con una rendita il periodo un arco temporale definito tra la inoccupazione e l'accesso alla prestazione di previdenza.

Per questi motivi (sperimentazione della RITA e innovazione per quanto attiene le prestazioni di previdenza complementare a copertura dei periodi di inoccupazione che precedono l'erogazione della pensione pubblica) avremmo preferito parlare di stabilizzazione dopo un periodo di sperimentazione della norma transitoria e dopo aver verificato gli effetti delle modifiche normative al decreto 252 del 2005 relative alle prestazioni di previdenza complementare introdotte dalla Legge 124/2017.

Il superamento della sperimentazione della RITA rende necessaria la riscrittura comparata tra il D.Lgs. 252/2005, la Legge 124/2017 e la legge di Bilancio 2018 con riferimento alla semplificazione normativa e al tema del prelievo fiscale anche per armonizzare e trovare la giusta coerenza tra due strumenti (RITA e Rendita temporanea) che possono trovare diverso impiego in relazione al bacino di utilizzo dello strumento.

### **Comma 170 - Lavoro organizzato a turni**

Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016. Ai fini dell'attuazione del presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro un milione annui a decorrere dall'anno 2020.

### **Comma 171-172 - Contributo aggiuntivo**

Nei casi in cui la contrattazione collettiva o specifiche normative prevedano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di versamento tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali già esistenti.

Per quanto attiene l'ipotesi di versare anche a un fondo territoriale il contributivo aggiuntivo, il tema sarà trattato da Asso Fondi Pensione e sarà oggetto di un apposito confronto con la Covip.

### **Comma 173-174-175-176-177 - Soppressione Fondo Inps**

Si prevede la soppressione della forma pensionistica residuale, costituita presso l'INPS e le modalità di trasferimento delle posizioni individuali ad altro fondo.

### **Comma 178-179 - Bilancio INPS**

178. Le anticipazioni di bilancio concesse all'Inps ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n.448, negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti quali debiti verso lo Stato nel rendiconto del 2015 dell'Istituto stesso, per un totale di 88.878 milioni di euro, sono compensate con i crediti verso lo Stato, risultanti dal medesimo rendiconto, fino a concorrenza dell'importo di 29.423 milioni di euro, e per l'eccedenza s'intendono effettuate a titolo definitivo.

179. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, sono definiti i capitoli del bilancio dell'INPS per i quali viene effettuata la compensazione nonché i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi.

Questo comma sana parzialmente il problema da noi più volte evidenziato che portava alla sovrastima delle passività del Bilancio dell'Inps.

### **Comma 184 - Pagamento delle pensioni**

A decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, fatta eccezione per il mese di gennaio, in cui il pagamento avverrà il secondo giorno "bancabile".

11.01.2018

*A cura di Salvatore Casabona ed Ezio Cigna*

